

scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	<p>Per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento con la normativa europea ed internazionale si evidenzia che disposizioni ed indirizzi in materia sono contenuti nell'articolo 3 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che afferma l'impegno delle parti contraenti "a organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo" nonché nelle Linee guida e nel Rapporto esplicativo in materia elettorale approvati nel 2003 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali in Europa.</p> <p>La giurisprudenza della Corte EDU ha poi individuato in numerose pronunce i contenuti impliciti nella formulazione del diritto a libere elezioni evidenziando sia principi generali, sia principi più specifici, quali quelli attinenti alle condizioni di elettorato passivo (ammissibili purché non riducano i relativi diritti al punto da comprometterne la sostanza e l'effettività e perseguano un fine legittimo attraverso mezzi proporzionati) e la loro stabilità (sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria del 6 novembre 2012, sentenza Tănase c. Moldova del 2010, sentenza Partito lavoratore georgiano c. Georgia del 2008).</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>La proposta rientra nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. La stessa appare compatibile con i principi fondamentali contenuti nella legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
Incidenza e coordinamento delle norme	<p>La proposta incide sulla legge regionale 27/2004 che modifica esplicitamente.</p>

proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti a perseguire le medesime finalità.

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge **Testo unificato**: Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

P.d.L n. 246 - Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

P.d.L n. 265 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

P.d.L n. 269 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

P.d.L n. 272 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

P.d.L n. 277 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale” e alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 “Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non Consiglieri regionali

P.d.L n. 306 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

P.d.L. n. 367 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 ‘Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale’ - Introduzione doppio turno di ballottaggio per l’elezione del Presidente della Giunta regionale

Art. 1

(Introduzione dell’articolo 10 bis nella l.r. 27/2004)

L’articolo individua i limiti alla presentazione di candidature nelle liste provinciali introducendo, rispetto alla legislazione vigente, il divieto del candidato Presidente di candidarsi anche nelle liste circoscrizionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo infatti introduce un divieto che opera nei confronti dei cittadini candidati. Il procedimento di controllo circa il rispetto del divieto suddetto è identico a quello attualmente vigente e comporta un onere sostenibile da parte dell’ ufficio centrale regionale che già esamina le medesime liste per verificare l’ assenza di candidature in più circoscrizioni elettorali.

Art. 2

(Abrogazione)

L’articolo abroga una disposizione incompatibile con l’articolo 10 bis introdotto dall’articolo 1.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale ed è finanziariamente neutra.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

La disposizione riduce il numero delle firme per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali 2020.

Invarianza: la disposizione ha natura regolatoria ed è finanziariamente neutra.

Art. 4

(Dichiarazione d’ urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo ed è finanziariamente neutra.